



Relazione sul governo
societario ex. art. 6, co. 4,
D. Lgs. 175/2016 Bilancio
di esercizio al 31.12.2025
3-I S.p.A.

Indice

1.	Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 175/2016	3
1.1	Definizioni	4
1.1.1	Continuità aziendale	4
1.1.2	Crisi	4
1.2	Strumenti per la valutazione del rischio di crisi	4
1.2.1	Indici di bilancio	5
1.2.2	Indicatori Prospettici	6
1.2.3	Indicatori relativi al TUSP e al nuovo Codice di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019)	7
1.3	Monitoraggio periodico	8
2.	Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2025	9
2.1	Valore degli indici di Bilancio	9
2.2	Valore Indicatori prospettici	9
2.2.1	Analisi indicatori relativi al TUSP e al nuovo Codice di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019)	10
3.	Conclusioni	11

1. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 175/2016: "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14: "Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società non ha, ancora, predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, in quanto le attività sociali non sono partite a pieno regime e la società si trova in una fase di startup. Il Programma, che sarà redatto successivamente all'approvazione del Piano Industriale Triennale, rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate condizioni di contesto, dimensioni e complessità della Società.

1.1 Definizioni

1.1.1 Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività". La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.1.2 Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- **crisi finanziaria**, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- **crisi economica**, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

1.2 Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

1. indici di bilancio;
2. indicatori prospettici;

3. indicatori elaborati con riferimento al TUSP, indici relativi al nuovo Codice di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019) e indici di allerta elaborati dal CNDCEC.

1.2.1 Indici di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- **solidità:** l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- **liquidità:** l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- **redditività:** l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale e si fondano sugli indicatori di seguito riportati:

INDICI E MARGINI DI BILANCIO		
INDICATORE	CALCOLO	COMMENTO
Copertura delle immobilizzazioni	A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa
Indice di indebitamento	[TOT. PASSIVO - A) Patrimonio netto] / TOT. ATTIVO	L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale
Quoziente di indebitamento finanziario	[D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti] / A) Patrimonio Netto	L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda
Mezzi propri su capitale investito	A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO	L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi
Indice di disponibilità	[A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C) Attivo circolante - C.II) Crediti (oltre l'esercizio successivo) + D) Ratei e risconti] / [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]	L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (incluso quindi il magazzino)
Indice di copertura primario	[A) Patrimonio Netto] / [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo)]	È costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.

INDICI E MARGINI DI BILANCIO		
INDICATORE	CALCOLO	COMMENTO
Indice di copertura secondario	$\frac{[(A) \text{ Patrimonio Netto} + (B) \text{ Fondi per rischi e oneri} + (C) \text{ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato} + (D) \text{ Debiti (oltre l'esercizio successivo)}]}{[(B) \text{ Immobilizzazioni} - (B.III.2) \text{ Crediti (entro l'esercizio successivo)}]}$	È costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.
Indice di tesoreria primario	$\frac{[(A) \text{ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti} + (C.II) \text{ Crediti (entro l'esercizio successivo)} + (C.III) \text{ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni} + (C.IV) \text{ Disponibilità liquide} + (D) \text{ Ratei e risconti}]}{[(D) \text{ Debiti (entro l'esercizio successivo)} + (E) \text{ Ratei e risconti}]}$	L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine
R.O.E.	$\frac{23) \text{ Utile (perdita) dell'esercizio}}{(A) \text{ Patrimonio netto}}$	L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa
R.O.I.	$\frac{[(A) \text{ Valore della produzione (quota ordinaria)} - (A.5) \text{ Altri ricavi e proventi (quota ordinaria)} - (B) \text{ Costi della produzione (quota ordinaria)} + (B.14) \text{ Oneri diversi di gestione (quota ordinaria)}]}{\text{TOT. ATTIVO}}$	L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica
R.O.S.	$\frac{[(A) \text{ Valore della produzione (quota ordinaria)} - (B) \text{ Costi della produzione (quota ordinaria)}]}{(A.1) \text{ Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria)}}$	L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo
R.O.A.	$\frac{[(A) \text{ Valore della produzione (quota ordinaria)} - (B) \text{ Costi della produzione (quota ordinaria)}]}{\text{TOT. ATTIVO}}$	L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria

Il superamento delle soglie di allerta indicate per i singoli indicatori, pur non rappresentando in caso di sfioramento singolo un motivo di preoccupazione per la continuità aziendale, richiede comunque un esame delle motivazioni da parte degli organi aziendali e l'adozione di eventuali misure correttive.

1.2.2 Indicatori Prospettici

La Società individuerà quali indicatori specifici per l'analisi prospettica i dati che saranno riportati nel Piano Industriale Triennale approvato dalla Assemblea dei Soci.

Tali indicatori riguardano:

- risultato d'esercizio atteso, con soglia allerta <0;
- grado di copertura delle immobilizzazioni, con soglia allerta <25%;
- Indice di indebitamento, con soglia >4.

La Società monitora l'andamento previsto della gestione e dei flussi finanziari mediante la predisposizione annuale del budget e l'aggiornamento contestuale dei dati del piano triennale, sia da un punto di vista economico che finanziario.

Il calcolo dei suddetti indicatori e il relativo monitoraggio potranno essere implementati a seguito dell'approvazione del Piano Industriale Triennale.

1.2.3 Indicatori relativi al TUSP e al nuovo Codice di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019)

L'art. 6 del TUSP prevede la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale per le società a controllo pubblico. Con lo scopo di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci è stato individuato un set di indicatori finalizzati a determinare specifiche soglie di allarme. Inoltre, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice di crisi di impresa a luglio 2022, la Società ha ritenuto di focalizzare alcuni indicatori sulla prevenzione e sull'importanza di conservare l'impresa e la sua continuità.

Una volta attivato l'oggetto sociale e avviate le attività, al fine di monitorare i fattori di rischio, anche evolutivi, sono stati individuati dalla Società alcuni indicatori e soglie di allerta come nel seguito meglio descritti.

A) Indicatori elaborati con riferimento al TUSP

Rappresentano elementi di allerta il superamento delle soglie di seguito definite:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.).
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 5% del capitale sociale.

B) Indici relativi al nuovo Codice di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019)

Con riferimento all'attività di monitoraggio finalizzata ad intercettare tempestivamente segnali di crisi aziendale di cui al comma 4 dell'art. 3 D.lgs 14/2019. In particolare, gli indici sono volti a relazionare rispetto a:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

C) Indici di allerta elaborati dal CNDCEC

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'art. 13. co. 2 del codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa ha assegnato il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell'allerta, introdotto nell'ordinamento con la legge delega n. 155/2017. Si riportano di seguito gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC che la società monitorerà trimestralmente a partire dalla relazione semestrale relativo al prossimo esercizio:

INDICI DI ALLERTA ELABORATI DAL CNDCEC		
INDICE	CALCOLO	COMMENTO
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	Numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.; Denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.	Esprime il rapporto tra oneri finanziari e fatturato
Indice di adeguatezza patrimoniale	Numeratore: patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati; Denominatore: debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).	Esprime il rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali
Indice di liquidità	Numeratore: attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.); Denominatore: passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).	Esprime il rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine
Indice di indebitamento previdenziale o tributario	Numeratore: Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; Denominatore: attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.	Esprime il rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo

1.3 Monitoraggio periodico

L'organo amministrativo provvederà a redigere all'interno della relazione semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, D. Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, D. Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

2. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2025

La Società non ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale stante il mancato avvio delle attività aziendali e l'assenza di alcun rischio di crisi aziendale visto il cospicuo patrimonio netto, la presenza di importante liquidità e l'assenza di impegni che possano in alcun modo compromettere il proseguito della vita della 3-i SpA.

2.1 Valore degli indici di Bilancio

La seguente tabella, non compilata sulla base dei ragionamenti e delle indicazioni esposte precedentemente, viene riportata quale mera indicazione degli indici che saranno utilizzati a partire dall'esercizio 2026

INDICE	al 31.12.2025	al 31.12.2024	al 31.12.2023
Copertura delle immobilizzazioni			
Indice di indebitamento			
Quoziente di indebitamento finanziario			
Mezzi propri su capitale investito			
Indice di disponibilità			
Indice di copertura primario			
Indice di copertura secondario			
Indice di tesoreria primario			
R.O.E.			
R.O.I.			
R.O.S.			
R.O.A.			

2.2 Valore Indicatori prospettici

Gli indicatori potranno essere calcolati e monitorati a seguito dell'approvazione del Piano Industriale Triennale.

2.2.1 Analisi indicatori relativi al TUSP e al nuovo Codice di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019)

A) Indicatori elaborati con riferimento al TUSP

1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.).

- La Società è nella fase di start-up ed ha registrato perdite nei primi tre esercizi. Tali perdite sono tecnicamente da considerarsi operative ma nella realtà si riferiscono a costi sostenuti necessari all'avvio della Società. La vera redditività e/o la natura delle eventuali perdite operative potrà essere valutata successivamente all'avvio delle attività previste dallo statuto sociale.

2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 5% del capitale sociale.

- Gli ultimi tre esercizi hanno fatto registrare perdite complessive pari a euro 1.436.256 che rappresentano circa lo 3,3% del Patrimonio netto al 31.12.2025.

B) Indici relativi al nuovo Codice di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019)

Con riferimento all'attività di monitoraggio finalizzata ad intercettare tempestivamente segnali di crisi aziendale di cui al comma 4 dell'art. 3 D.Lgs 14/2019. In particolare, gli indici sono volti a relazionare rispetto a:

- **l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;**
 - non risultano debiti per retribuzioni scaduti da oltre trenta giorni
- **l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**
 - non risultano debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni
- **l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;**
 - non risultano esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scaduti da oltre sessanta giorni
- **l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.**
 - Non si registrano esposizioni debitorie relative all'art. 25 novies, comma 1.

C) Indici di allerta elaborati dal CNDCEC

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'art. 13. co. 2 del codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa ha assegnato il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell'allerta, introdotto nell'ordinamento con la legge delega n. 155/2017. Si riportano di seguito gli indici di allerta elaborati dal CNDCEC che la società monitorerà trimestralmente a partire dalla relazione semestrale relativo al prossimo esercizio:

INDICI DI ALLERTA ELABORATI DAL CNDCEC		
INDICE	Al 31.12.2025	Al 31.12.2024
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	0,46% Ricavi voce A1 Euro 400.000 Oneri e interessi Finanziari voce C17 Euro 1.841	N/A - Nel 2024 l'assenza di ricavi delle vendite e delle prestazioni non consente il calcolo dell'indicatore Nel complesso gli oneri finanziari ammontano a Euro 812
Indice di adeguatezza patrimoniale	19,07	29,47
Indice di liquidità	19,94	29,78
Indice di indebitamento previdenziale o tributario	0,00	0,00

3. Conclusioni

L'analisi fa emergere una sostanziale solidità della struttura patrimoniale e finanziaria della Società derivante dalla consistenza del Capitale Sociale e delle disponibilità liquide; **non si registra quindi alcuna allerta di crisi e di insolvenza della società.**

Al contrario, relativamente agli aspetti economici e in particolare alle perdite registrate, benché l'entità complessiva delle stesse non implichi l'erosione del Patrimonio Netto al di sotto del minimo previsto dalla normativa vigente per le Società per Azioni, si rendono necessarie alcune considerazioni di ordine generale per inquadrare più opportunamente le dinamiche di contesto che hanno concorso ad originarle.

In particolare, il quadro economico-industriale risulta condizionato:

- I. dall'assenza di un Piano Industriale approvato;
- II. dal rispetto delle disposizioni dello stesso TUSP e richiamate dallo Statuto, in termini di:
 - a. obbligo di espletamento delle attività della società in misura non inferiore all'80% del fatturato nei confronti dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
 - b. esercizio del controllo analogo;
- III. da affidamenti da parte degli Enti da ritenersi di fatto trascurabili, per quanto riferibile all'esercizio 2025, sia in valore assoluto, sia rispetto all'incidenza sul risultato d'esercizio.

L'assenza di un quadro di riferimento previsionale e programmatico (il Piano) preposto a fornire l'indirizzo strategico da imprimere alla società e atto a valutare (ex-ante, in itinere ed ex-post) non solo l'aderenza della gestione agli obiettivi strategico-operativi ma anche il rispetto degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari di breve-medio-lungo termine, unito al mancato affidamento dei servizi, non consentono di fatto al Direttore Generale di predisporre quanto necessario, sotto il profilo industriale, al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla generazione di ricavi (non conseguibili da parte di soggetti terzi stante il richiamato vincolo posto dal TUSP e dallo Statuto).

Con riferimento al mero Piano Industriale è utile richiamare, anche in questa sede, quanto già riportato nella relazione di accompagnamento al Bilancio di Esercizio al 31.12.2025.

La Società ha predisposto il Piano Industriale (nel seguito, il Piano) della fase di start-up il quale delinea l'avvio dell'operatività della Società, declinandone le intenzioni strategiche coerenti con la mission assegnata sin dalla fase di costituzione. In particolare, alla Società è stato affidato lo sviluppo di software a supporto della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione - milestone prevista dalla missione "M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" in conformità a quanto disposto dall'art. 28 del D.L. 30 aprile

2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79. Coerentemente con il D.L. n. 36/2022, la Società ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici funzionali all’adempimento dei compiti istituzionali e al rispetto degli obblighi comunitari e nazionali degli Enti e delle altre Pubbliche Amministrazioni centrali (PPAA), indicate nell’elenco pubblicato ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1.

È importante sottolineare che i Soci, rispetto alle loro finalità istituzionali, continueranno ad operare in modo indipendente e autonomo: la Società dovrebbe essere strumentale al processo di innovazione della strategia digitale degli Istituti e allo sviluppo dei servizi e delle prestazioni erogate ai cittadini e alle imprese. Il rapporto tra i Soci e la Società dovrebbe essere disciplinato tramite un contratto di servizio, all’interno del quale sono definiti gli obiettivi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati (D.L. n. 36/2022). Inoltre, la norma ha previsto il trasferimento alla Società degli asset (mobiliari, immobiliari e tecnologici) di ciascun Socio, funzionali all’esercizio delle attività, mentre la titolarità dei dati e la responsabilità sui servizi e sulle prestazioni rimangono in capo ai singoli Soci. Tale processo, da realizzarsi secondo le modalità previste dalla norma tramite i decreti attuativi che ad oggi non risultano ancora emanati.

La proposta di Piano è stata oggetto di discussione nel Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2024. In particolare, nel corso della seduta, il Direttore Generale ne ha illustrato i contenuti, evidenziando come lo stesso debba essere concertato con i Soci. I consiglieri, espressione dei Soci, hanno preso atto del documento, sottolineato come questo consenta l’avvio di una discussione interna da parte degli stessi Soci e, pertanto, ne hanno rinviato la trattazione ad altra data. Nelle more dell’approvazione del Piano da parte dei Soci, la Società è stata interessata da una possibile evoluzione dell’oggetto sociale, portata avanti tramite la presentazione di un emendamento alla Legge di Bilancio 2025 - “Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 15/11/2024”. Più specificamente, la proposta di emendamento prevedeva il cambiamento della denominazione sociale e, soprattutto, un’evoluzione della funzione affidata alla Società, che avrebbe assunto un ruolo strategico volto a favorire l’interconnessione e la standardizzazione, al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati delle pubbliche amministrazioni. La proposta è stata respinta per un difetto procedurale. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 08.05.2025, il Presidente condivide con i Consiglieri ed il Direttore Generale l’utilità di un confronto con i Presidenti e i Direttori Generali degli Istituti Soci sulla situazione attuale della Società e sulle prospettive future. In tale riunione con i vertici degli Enti Azionisti, tenutasi il 09/05/2025, viene condivisa la decisione di avviare il processo di revisione ex novo del piano industriale.

È in corso il processo di esame e lavoro sul piano industriale.

Roma, 10 giugno 2026

Il Presidente

Dott. Domenico Mastrolitto

